



Città di Fabriano

Provincia di Ancona

Settore Governo del Territorio

(proposta 1462 del 22/08/2024)

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 148 del 23/08/2024

Oggetto: DIVIETO DI PRELIEVO E DI CONSUMO DI ACQUA DERIVATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO;

Premesso che:

con nota Pec n. 32553 del 21/08/2024 il gestore del servizio idrico integrato del Comune di Fabriano **Viva Servizi S.p.A** invitava il Sindaco all'emissione di una ordinanza sindacale in considerazione della notevole diminuzione dei livelli delle falde che alimentano il sistema idrico nel territorio comunale causata dalle elevate temperature, dalla siccità diffusa e dai prelievi d'acqua eccezionali che vieti l'uso dell'acqua per scopi non essenziali come le irrigazioni di giardini, il lavaggio di auto ed il riempimento di piscine.

Ravvisata la necessità dell'adozione di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare, domestico ed igienico.

Considerato il carattere di contingibilità e urgenza del presente provvedimento atto a gestire le risorse idriche con la massima attenzione e razionalità per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari.

Visti:

l'art. 98 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni: "Norme in materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi.

il D.P.C.M. 04/06/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che nello specifico il punto 8.2.10, prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli utilizzi non essenziali.

gli artt. 68 – 70 (Sezione IV – Misure per il risparmio idrico) del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche.

l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

l'art. 7 bis. del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative;
la Legge n.689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza dalla pubblicazione della presente e fino al 31 ottobre 2024, salvo eventuale revoca o proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco:

IL DIVIETO

Di prelievo e/o di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto:

1. per usi di irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati. E' consentita l'irrigazione nei soli giorni di Lunedì – Mercoledì - Venerdì - Domenica unicamente dalle ore 22:00 alle ore 7:00.
2. il lavaggio di aree cortilizie e piazzali privati, salvo per i servizi pubblici di igiene urbana;
3. Il lavaggio privato di veicoli a motore, con l'esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio regolarmente autorizzati;
4. il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private;
5. il riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attività economiche turistiche o sportive;
6. gli usi diversi da quello alimentare domestico, per l'igiene personale e per l'abbeveraggio degli animali.

Sono esclusi dall'applicazione della presente ordinanza gli usi per:

- irrigazione del verde pubblico finalizzata alla conservazione, all'attecchimento o soccorso di esemplari vegetali;
- servizi pubblici di igiene urbana;
- usi zootecnici, artigianali, industriali e turistico-ricettivi e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.

RACCOMANDA

alla cittadinanza di adottare comportamenti volti ad un uso razionale e corretto e di limitare l'uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi, evidenziando che è di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini.

AVVERTE

Che eventuali violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25,00 euro (venticinque,00 euro) e i 500,00 euro (cinquecento,00 euro) ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze saranno riscontrate.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della legge n.689 del 1981 si applicherà quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE

1. L'adozione da parte dei competenti organi di vigilanza delle opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti.
2. La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente e la massima diffusione alla popolazione del Comune di Fabriano;
3. La trasmissione di copia della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – di Ancona;
 - Regione Marche;
 - Amministrazione provinciale di Ancona;
 - Autorità di bacino regionale;
 - Consorzio di bonifica delle Marche;
 - AATO – Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 - Marche Centro-Ancona;
 - Commissariato della Polizia di Stato di Fabriano;
 - Compagnia dei Carabinieri di Fabriano;
 - Comando di Polizia Locale di Fabriano;
 - Tenenza Guardia di Finanza di Fabriano;
 - Società di gestione del servizio idrico Vivaservizi S.P.A. .

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Ancona nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Fabriano della presente ordinanza, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco
Avv. DANIELA GHERGO

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i